



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Corradi, Massimiliano Gioncada, con domicilio eletto presso lo studio Fabio Corradi in Milano, piazza Sant'Angelo n. 1;
-OMISSIS-non costituito in giudizio;

contro

Comune di Caponago, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fossati, Fabio Romanenghi, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Fossati in Milano, corso di Porta Vittoria 28;

nei confronti di

Ats Brianza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ubezio, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Petrarca 13;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Caponago sull'istanza presentata in data 21.9.2015, volta ottenere la predisposizione di un progetto individuale per persona disabile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000, nonché per la condanna del Comune a emanare il provvedimento richiesto e per il risarcimento del danno subito a causa dell'inosservanza del termine di conclusione del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caponago e di Ats Brianza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, genitori adottivi di un minore con grave disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3°, della legge 104 del 1992, hanno presentato ricorso al TAR, ai sensi dell'articolo 117 del c.p.a., per ottenere l'accertamento dell'obbligo del comune intimato, d'intesa con l'ASL competente, di predisporre un progetto individuale per persona disabile previsto dall'articolo 14 della legge 328 del 2000.

Riferiscono, infatti, che il minore, a causa della disabilità di cui è affetto, si trova in collocamento residenziale stabile presso un istituto, dove si trova una scuola speciale corrispondente alla scuola dell'obbligo frequentato da ragazzi con gravi o gravissime difficoltà della sua stessa età, sopportandone le relative spese, salvo una parziale compartecipazione comunale.

Il comune intimato, costituitosi in giudizio, riferisce di aver contattato l'Asl al fine della predisposizione del richiesto progetto individuale, che secondo il comune avrebbe natura sanitaria, in quanto il suddetto progetto individuale deve passare obbligatoriamente dalla preventiva "valutazione diagnostico funzionale" necessaria affinché l'ente locale sia posto in condizione di predisporre un adeguato progetto sostenendo, quindi, che l'istruttoria sarebbe stata tempestivamente attivata e che, conseguentemente, non sussisterebbe alcun silenzio sull'istanza dei ricorrenti e contestando, nel merito, le censure dedotte.

2. Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2016 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia di Tutela della Salute Brianza, con ordinanza n. 2548/2016, la quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e nel merito ha sostenuto di non poter riconoscere la copertura della SSR sulle spese sostenute.

La causa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'odierna camera di consiglio.

3.Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti il presente ricorso è diretto ad ottenere la predisposizione di un progetto individuale per persona disabile disciplinata dall'articolo 14 della legge 328 del 2000, i cui contenuti presentano aspetti di discrezionalità anche nel definire le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare nonché per l'adozione delle misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di emarginazione di esclusione sociale. Si tratta, quindi, di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici che, nel caso concreto, concerne la verifica di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. (sulla ritualità dell'utilizzo dello strumento del silenzio – inadempimento ai fini della predisposizione del progetto individuale vedi Tar Catania 12/2/2010, n. 194).

3.1. Naturalmente, allo stato, la controversia non coinvolge gli aspetti patrimoniali relativi alle obbligazioni assistenziali o a quelle sanitarie rispetto alle quali deve escludersi l'esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario anche per le eventuali controversie patrimoniali tra il Comune e l'Azienda Sanitaria (come precisato dalla Cass. Civ., Sez. Un, 9/6/2014, n. 12923), trattandosi di un silenzio rifiuto sull'istanza di predisposizione del citato progetto individuale.

4. Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia di tutela della salute Brianza in quanto l'articolo 14 della legge 328 del 2000 citato prevede che il piano sia predisposto dal Comune "d'intesa con le aziende unità sanitarie locali". La prevista intesa è, quindi, riconducibile agli accordi di cui all'articolo 15 della legge 241 del 90 secondo cui "le

amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” (come già chiarito dalla citata ordinanza di questo Tar n. 2548/2016 che ha disposto l’integrazione del contraddittorio).

Del resto, l’arresto procedimentale avvenuto in sede istruttoria, appare quantomeno in parte riconducibile all’inerzia dell’azienda sanitaria che non ha effettuato gli adempimenti di cui all’articolo 14 secondo comma, trasmettendo una valutazione diagnostico-funzionale, ed indicando con puntualità le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale.

5. Nel merito il ricorso è fondato.

L’articolo 14 della citata legge 328 del 2000 dispone che “ Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.”

6. Nel caso concreto, nonostante l’istanza risalente al 21 settembre 2015, il procedimento amministrativo, che secondo la difesa del Comune dell’Azienda sanitaria è stato attivato anche attraverso alcuni incontri con gli interessati, non si è concluso con un provvedimento espresso, mediante la predisposizione del citato piano individuale che deve comprendere “oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cure di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi a la persona cui provvede il Comune in

forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà emarginazione ed esclusione sociale nonché le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.

7. Né il Comune né l'Azienda sanitaria possono invocare l'avvio dell'istruttoria che sarebbe tuttora in corso (vedi pag. 6 della memoria del comune) in quanto l'illegittima inerzia dell'amministrazione viene meno soltanto con l'adozione di un provvedimento espresso che approva il richiesto progetto individuale per persona disabile di cui al citato articolo 14 della legge 328 del 2000.

8. Conseguentemente il Comune e l'Azienda sanitaria dovranno raggiungere la citata intesa, ed adottare entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, il piano individuale per persona disabile con i contenuti indicati dal citato articolo 14 della legge n. 328 del 2000.

9. In caso d'inerzia del Comune e dell'Azienda Sanitaria, ossia della mancata predisposizione definitiva del piano, d'intesa tra le amministrazioni, si nomina sin da ora, come Commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 117, comma 3°, del c.p.a. il Direttore regionale reddito autonomie di inclusione sociale della Regione Lombardia che provvederà, direttamente o tramite funzionario delegato, ad adottare il citato piano individuale per persona disabile, nei successivi 30 giorni, decorrenti dalla richiesta di parte, in sostituzione delle Amministrazioni, ove inadempienti.

10. Va, invece, respinta la pretesa risarcitoria mancando ogni prova sul quantum del danno subito per il mero di ritardo.

11. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Comune intimato nella misura di euro 1.500 (millecinquecento), oltre oneri accessori di legge e a carico dell'ASL intimata nella misura di euro 1.500 (millecinquecento), oltre oneri accessori di legge.

12. Le amministrazioni intime dovranno altresì corrispondere al ricorrente una somma pari al contributo unificato versato nella misura del 50% a carico di ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e per l'effetto, accerta l'obbligo delle amministrazioni di adottare il piano individuale per persona disabile di cui all'articolo 14 della legge 328 del 2000, e dispone come in motivazione.

Condanna le amministrazioni intimare al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 3000 (tremila), oltre oneri accessori di legge, ripartite tra le amministrazioni intimare come motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore

Alberto Di Mario, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

